# VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI"

Oggi 10 del mese di agosto (in lettere) dell'anno 2012 si sono riuniti i sottoscritti signori:

- 1. **Babbini Giorgio**, nato il 24.03.1962 a Galeata e residente in via Mevaniola, e a Galeata , C.F.BBBGRG62C24D867V
- 2. **Bandini Oscar** , nato il 07.08.1952 a Santa Sofia e residente in via Alighieri, 20 a Santa Sofia , C.F. BNDSCR52M07I310X
- 3. **Collinelli Catia** , nata il 6.10.1960 a Rimini e residente in via Garibaldi, 12 , C.F.CLLCTA60R46H294E
- 4. **Deo Elisa** , nata il 22.03.1982 a Rimini e residente in via P.Nenni,2 a Galeata ,C.F. DEOLSE82C624294M
- 5. **Fabbri Elisabetta** , nata il 22.02.1980 a Bagno di Romagna e residente in via Nefetti ,7 Santa Sofia, C.F. FBBLBT80B62A565C
- 6. **Guidi Isabel** , nata a Forlì 06.02.1985 , residente a Santa Sofia via Nefetti, 31 , C.F. GDU SBL **35**B46 D704 **F**
- 7. **Landi Bruno** , nato il 30.12.1941 a Galeata e residente in via Mazzini, 10 a Galeata , C.F LNDBRN41T30D867P
- 8. **Malpezzi Boris** , nato il 24.04.1948 a Santa Sofia e residente in viale Matteotti,6 a Galeata , C.F. MLPBRS48D24I310H
- 9. **Michelacci Faliero** , nato il 03.08.1941 a Galeata e residente in via Facibeni, 7 a Galeata , C.F.MCHFLR4IM03D867R
- 10. **Morelli Donatella** , nata il 07.08.1955 a Santa Sofia e residente in via G.Marconi , 15 a Santa Sofia, C.F. MRLDTL55M47I310L
- 11. **Rinaldini Marialisa** , nata il 12.09.1974 a Santa Sofia e residente in via dei Pini, 15 a Spinello , C.F.
- 12. **Rondoni Piero** , nato il 16.11.1934 a Galeata e residente in via Nefetti, 15 a Santa Sofia, C.F. RNDPRI34516D867N
- 13. **Toschi Alex** , nato il 04.04.1990 a Forlì e residente in Via San Martino, 11 a Santa Sofia, C.F.TSCLXA90D04D704J
- 14. **Valentini Rodolfo**, nato il 30.05.1943 a Galeata e residente in via Mercadante, 6 Galeata, C.F. VLMRLF43E30D867H
- 15. **Zappia Carlo** , nato il 14.02.1972 ad Asmara (ETH) e residente in viale Della Libertà ,5 a Galeata , C.F. ZPPCRL72B14Z315H

Scopo della riunione è la trasformazione dell'Associazione Culturale "Cesare Roveroni" di Santa Sofia, la cui costituzione risale al 2007 a tempo limitato, nella nuova **Associazione di Promozione Sociale** senza scopo di lucro e di vigenza illimitata, denominata "**ASSOCIAZIONE MUSICALE** "C. ROVERONI" con sede legale in Santa Sofia(FC), viale Roma, 99, al fine di permettere la sua iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n.34 del 9.12.2002.

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere nel territorio dell'Alta Val Bidente la cultura musicale e le attività musicali con particolare attenzione a quelle ad indirizzo bandistico.

Al fine di approvare il nuovo atto costitutivo e statuto, i presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.a Isabel Guidi ed a fungere da Segretario la Sig.a Elisabetta Fabbri.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori delle modifiche statutarie della associazione, che sarà retta secondo le norme stabilite dallo statuto allegato al presente atto quale parte integrante.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di

Si dà poi lettura dello Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

I presenti stabiliscono che l'associazione mantenga il nome "Associazione Musicale Cesare Roveroni" con sede legale in viale Roma, 99 a Santa Sofia (FC).

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo statuto testè

A comporre il Consiglio Direttivo vengono eletti i seguenti signori:

1. ISABEL GUIDI

Presidente

2. BABINI GIORGIO

Vice Presidente

3. FABBRI ELISABETTA

Segretario/ Tesoriere

4. VALENTINI RODOLFO

Consigliere

5. OSCAR BANDINI

Consigliere

6. FURANI MICHELE

Revisore dei Conti

I presenti stabiliscono che la quota associativa per l'anno 2012 è fissata in euro 1,00(uno). Stabiliscono altresì che il primo esercizio sociale si chiude al 30.09.2012

Il Presidente viene da tutti i presenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie a dare esecuzione a quanto convenuto col presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto dai presenti:

Babbini Giorgio Bandini Oscar Collinelli Catia Deo Elisa Fabbri Elisabetta Guidi Isabel Landi Bruno Malpezzi Boris Michelacci Faliero Morelli Donatella

Rinaldini Marialisa Rondoni Piero Toschi Alex Valentini Rodolfo Zappia Carlo John Laker



Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.

II) Presidente AGENZIA DELLE ENTRA III Segretario Verbalizzante
Direzione Provinciale di Forti-Cesenal
Ufficio Territoriale di Forli
Registrato a Forlì il
N. 2660 Mod 3 € 168 CD THE SET HE
Euro Cento & ssouto HO 100
IL DIRETTORE
STATUTO ASSOCIATIONE MUSICALE "C. BOVEDONI"

STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI"

Dr. Ettore Make stin

Art. 1 - Denominazione - Sede

Il presente documento costituisce il nuovo Statuto dell'**ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI"** di durata è illimitata, costituitasi nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, già a partire dall'anno 2007. L'Associazione apolitica, di promozione sociale e senza scopo di lucro, ha la sede legale in Santa Sofia, Viale Roma, 99.

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Santa Sofia non costituisce variazione del presente statuto.

### Art. 2 - Scopo - Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.
L'associazione opera senza scopo di lucro e con le sequenti finalità:

- promuovere e diffondere la cultura musicale, prioritariamente in ambito bandistico, attraverso la gestione diretta delle attività della scuola intercomunale di musica, previa convenzione con la Zona Due Valli della Comunità Montana Appennino Forlivese;
- educare alla musica in modo particolare i giovani, adempiendo ad una funzione di risposta primaria rispetto alla domanda di istruzione musicale, promuovendo l'insegnamento delle varie discipline musicali e offrendo da un lato un indirizzo divulgativo/dilettantistico e dall'altro un indirizzo di tipo specialistico, sempre comunque finalizzato a formare allievi per le bande comunali;
- gestire le attività di formazione e promozione culturale che la Zona Due Valli o altri Enti vorranno affidare all'Associazione tramiti appositi atti di convenzione;
- espletare una funzione di "Educazione Permanente" sul territorio anche attraverso una collaborazione costante con le Istituzioni Scolastiche e con tutti gli Enti Pubblici o Privati

(centri per la terza età, associazioni portatori handicap, carcere, ospedali etc..) che ritengono utile avvalersi di questo strumento pedagogico-didattico;

• favorire la crescita delle competenze musicali di bande, cori, gruppi con la realizzazione di specifici corsi;

• istituire una raccolta organizzata di materiale didattico educativo che sia di facile utilizzo ai fini delle attività dell'Associazione;

• favorire e promuovere studi e ricerche, iniziative, spettacoli e scambi culturali, con altre realtà presenti sia sul territorio nazionale sia all'estero, inerenti con i fini dell'Associazione;

 promuovere forme di aggregazione che canalizzino il bisogno musicale in ambito bandistico, corale e strumentale.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private senza scopo di lucro economico che abbiano nei propri scopi statuari quello di valorizzare le attività culturali ed artistiche soprattutto di ambito locale, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

I soci persone giuridiche pubbliche dovranno essere sempre in misura minoritaria all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione all'interno dell'associazione

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

## Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche pubbliche o private senza sciopo di lucro, la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il rinnovo consecutivo dell'adesione annuale all'Associazione, non richiede alcuna formalità. Il rinnovo è automatico negli anni successivi al versamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

I soci receduti, decaduti od esclusi non ha diritto al rimborso della quota associativa annuale e

degli eventuali contributi supplementari versati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro 3 mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

#### Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri, in particolare la qualifica di socio dà diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi supplementari stabiliti in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata in assemblea costitutiva, e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti.

Le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## Art. 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei conti.



Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, anche utilizzando mezzi elettronici, mediante avviso da affliggersi nei locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- elezione del Revisore Unico dei Conti;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Art. 9 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra i soci maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario che può assumere anche funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

#### Art. 10 - Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 11 - Segretario

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- controlla le quote mensili di pagamento a carico degli iscritti e inviare le lettere di comunicazione e di sollecito.
- coadiuva gli insegnati nella redazione di specifici progetti inerenti le attività della scuola (es. corso di teatro, stage musicale estivo)
- è responsabile della redazione, firma e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 12 -Tesoriere

Il Tesoriere inoltre coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

-provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;

- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;

- controllare la congruenza dei bilanci di previsione alle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento dei singoli progetti approvati dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Revisore dei Conti.
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Revisore dei Conti, il quale provvederà alla stesura definitiva da sottoporre al Consiglio Direttivo.

#### Art. 13 - Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei Conti ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci e resta in carica 3 anni.

Il Revisore Unico dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione redigendo bilanci sull'andamento trimestrale delle attività dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Esso partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale previsionale e il rendiconto economico e finanziario.

#### Art. 14 - Risorse economiche

L' associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) \* erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- II fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico - finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico - finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi.

## Art. 16 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, ), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L' Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## Art. 18 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

C:\Documents and Settings\katco\Desktop\richieste roveroni\statutoROVERONI\_13.02.2012.doc

ALLEGATO ALL'ATTO
Rog. II 7660 3:

IL DIRETTOR

II DIRETTOR

Di. Ettore Nilaziatini

